



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/CONT/rm

Roma, 21 luglio 2026
Informativa n. 99/2026

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Cara, Caro Presidente,

a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ordini territoriali in merito alle nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni, si osserva quanto segue.

L'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) ha introdotto, con decorrenza dal 15 giugno 2026, il comma 1-ter nell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, innovando in tal modo la disciplina in materia.

In particolare, la nuova disposizione prevedeva, nella formulazione originaria, che, relativamente alle somme di cui all'art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale svolta, anche in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, le verifiche di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis si applicassero, a decorrere dal 15 giugno 2026, ai pagamenti di qualunque ammontare.

Con riferimento alle richiamate somme, l'obbligo di verifica da parte della Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto essere osservato a prescindere dall'entità sia del pagamento da effettuare sia del debito iscritto a ruolo idoneo ad attivare il meccanismo di blocco e, quindi, anche per pagamenti e/o debiti di importo fino a euro 5.000,00.

L'art. 2-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026 n. 88, è intervenuto sulla disciplina in oggetto, stabilendo, invece, che il blocco dei pagamenti opera solo se

il debito iscritto a ruolo è pari almeno a 5.000,00 euro. In tali ipotesi, il pagamento al professionista deve essere bloccato e le somme dovute sono destinate, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica, direttamente all'Agente della riscossione; solo l'eventuale eccedenza può essere corrisposta al professionista.

Per effettuare le verifiche previste dal citato art. 48-bis, le Pubbliche amministrazioni possono avvalersi del servizio "Verifica Inadempimenti" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il portale, per effetto dell'entrata in vigore della nuova disposizione, dal 15 giugno 2026 è stato opportunamente adeguato al fine di consentire la verifica prevista dal comma 1-ter dell'art. 48-bis che assume rilevanza operativa esclusivamente per pagamenti di importo fino a euro 5.000, atteso che per importi superiori a tale soglia continua ad applicarsi il meccanismo ordinario di blocco di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis.

Diversamente dalla previgente normativa, non è prevista una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all'inadempienza accertata e contestuale versamento all'Agente della riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua.

il sistema dovrebbe emettere, entro cinque giorni dalla consultazione, la "liberatoria" e/o le indicazioni per procedere allo scomputo.

Con riferimento alle registrazioni contabili, nulla cambia per la registrazione della fattura del professionista. Diversamente, qualora venga accertato un inadempimento nella corretta imputazione dei pagamenti, si dovrà procedere alla sistemazione contabile mediante l'utilizzo delle partite di giro.

Cordiali saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio